



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N° 16

DEL 05-02-2016

**OGGETTO:** Liquidazione compenso sostitutivo per ferie non godute alla dipendente Sig.ra Faraci Maria, cessata dal servizio il 1° gennaio 2016.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.**  
**Dott.ssa Silvana Arena**

**Richiamata** la propria determinazione n. 143 del 16/12/2015 con la quale la Sig.ra Faraci Maria, dipendente comunale di ruolo, è stata collocata a riposo, con decorrenza 1° gennaio 2016, a seguito dell'accoglimento, da parte dell'INPS, dell'istanza tendente ad ottenere i benefici per i lavoratori salvaguardati, di cui alla legge 147/2014;

**Considerato** che la citata comunicazione dell'INPS è pervenuta alla dipendente in data 11/12/2015 e che la cessazione dal servizio, ai sensi della citata legge 147/2014, doveva avere decorrenza entro il 6 gennaio 2016;

**Vista** l'istanza prot. n. 13663 del 17/12/2015 con la quale la Sig.ra Faraci ha chiesto la monetizzazione di n. 11 gg. di ferie maturate e non godute nell'anno 2015, in quanto la cessazione del servizio ha avuto luogo a seguito di un lungo periodo di malattia;

**Visto** l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge n.135/2012, che ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dai dipendenti pubblici e privati;

**Vista**, in proposito, la nota n. 40033 dell'8/12/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, nel fornire alcune indicazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della nuova disciplina legislativa dettata dal D.L.95/2012 citato, ha chiarito che tale norma non opererebbe nei casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla *ratio* della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione;

**Considerato** che anche gli orientamenti applicativi in materia dell'ARAN prevedono, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento sostitutivo delle ferie spettanti e non godute per cause non imputabili a volontà del dipendente, ma riconducibili ad eventi oggettivi di carattere impeditivi come la malattia del dipendente;

**Accertato** che la dipendente nel periodo dal 2 novembre al 23 dicembre 2015 è stata assente per ricovero ospedaliero e convalescenza, per cui non ha potuto godere delle ferie spettanti per l'anno 2015;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere alla monetizzazione di gg.11 di ferie non godute nell'anno 2015 dalla dipendente Sig.ra Faraci Maria;


Visto il prospetto contabile predisposto dall'Ufficio Personale dal quale si evince che la somma occorrente per la liquidazione è pari a €. 812,10 oltre ad €. 262,31 per contributi a carico Ente, calcolata ai sensi dell'art. 10 del CCNL 5/10/2001;

Per tutto quanto precede


### DETERMINA

- 1) **Riconoscere** alla Sig.ra Faraci Maria, n. 11/11/1951, dipendente comunale cessata dal servizio il 1° gennaio 2016, il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per n. 11 gg. di ferie non godute all'atto della cessazione, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate.
- 2) **Liquidare e pagare** alla sig.ra Faraci Maria, cessata il 1° gennaio 2016, la somma di €. 812,10 quale indennità sostitutiva di n. 11 gg. di ferie non godute nell'anno 2015.
- 4) **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di trarre l'ordinativo di pagamento, a valere sui capitoli del personale del bilancio 2016, in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.  
Dott.ssa Silvana Arena



Il Responsabile del Servizio Personale  
Matilde Lanza



Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott. Calogero Centonze

